



**COMUNE DI CAPRILEONE**  
**Città Metropolitana di Messina**

N. 64 Registro

del 25/10//2022

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Ripiano disavanzo di Amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 188 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19:00** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in **sessione ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

<b>Cognome e Nome del Consigliere</b>					
	Presente	Assente		Presente	Assente
LIONETTO CATERINA	X		CAPUTO GIORGIO	X	
FRANCHINA GIUSEPPE	X		MUSARRA GIUSEPPE	X	
LIPRINO SALVATORE	X		MUNASTRA STEFANIA	X	
MANCUSO CALOGERO	X		SAPONE MARIKA	X	
LAZZARO ANTONELLA	X				
CARCIONE VINCENZO IVAN	X				
MESSINA PATRIZIA		X			
LAZZARA SALVATORE	X				
<b>Assegnati: n. 12</b>	<b>In carica: n. 12</b>	<b>Presenti n. 11</b>	<b>Assenti: n. 01</b>		

**Assume** la Presidenza la Sig.ra. Caterina Lionetto nella sua qualità di **Presidente**

**Sono Presenti:** il Sindaco.

**Partecipa** il Segretario del Comune **Dott.ssa Maria Gabriella Crimi.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** che sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **parere Favorevole;**
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile: **parere Favorevole**

La seduta è pubblica

Il Presidente passa alla trattazione dell'ultimo punto posto all'ordine del giorno ed invita il Dott. Mannino ad intervenire.

Il Dott. Mannino chiarisce che si tratta di un atto dovuto, in applicazione dell'art. 188 del TUEL, e procede con la spiegazione puntuale del contenuto delle tabelle rappresentate nel corpo dell'atto.

Si parte dal risultato di amministrazione con valore positivo di circa 5 milioni di euro, all'interno del quale vanno accantonati tre fondi che determinano disavanzo tecnico e specificatamente:

1) il fondo da riaccertamento straordinario dei residui, che è stato introdotto con il passaggio alla contabilità armonizzata, che ha come finalità quello di rendere i bilanci più veritieri, che può essere spalmato in trent'anni;

2) il fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha come finalità quella di sterelizzare la quota di entrate tributarie che non vengano incassate e nel quale, a far data dal 2019, deve essere accantonato il 100% del non riscosso, che può essere spalmato su 15 anni;

3) fondo anticipazione liquidità, originariamente globato nel FCDE, ma successivamente scorporato a seguito di due sentenze di incostituzionalità delle norme che prevedono l'accorpamento dei fondi, e che può essere spalmato in 10 anni.

Infine, si precisa, che il risultato di amministrazione si compone di una quota che rappresenta il disavanzo di amministrazione il cui valore formale è di circa 800 mila.

Infatti, il vero disavanzo, oggetto di ripiano, è di importo minore poiché il risultato nasce da un adempimento non ancora completato dall'ufficio tributi. Si tratta del mancato allineamento contabile dei trasferimenti statali e regionali, erogati durante l'emergenza covid, in favore di famiglie ed imprese a copertura dei tributi, con i residui attivi.

Pertanto il disavanzo di amministrazione nella sostanza deve essere ridotto per un importo corrispondente ai trasferimenti ricevuti

L'importo derivante da questa operazione rappresenta il vero disavanzo di amministrazione che viene spalmato, in cinque anni, con quote costanti di circa 92 mila euro, la prima già applicata nel bilancio 2022.

Il Dott. Mannino precisa che è importante che l'allineamento si concluda entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il Presidente preso atto che non ci sono altri interventi dispone che si proceda alla votazione.

Presenti: n. 11

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 2 (Musarra, Munastra)

Assenti: n. 1 (Messina)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta;

Visti i pareri allegati;

Visto l'esito della superiore votazione;

### **DELIBERA**

DI APPROVARE la proposta di cui all'oggetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente il Presidente dispone di votare l'immediata eseguibilità

Presenti: n. 11

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 2 (Musarra, Munastra)

Assenti: n. 1 (Messina)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'esito della superiore votazione;

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2 della L. R. 44/91.

Il Presidente conclude salutando e ringraziando il Dott. Mannino.

Ai ringraziamenti si associa il Sindaco e comunica di avere interloquito con l'ufficio tecnico, al fine di rendere fruibile la sala consiliare, con l'auspicio che si possa reperire, anche, qualche finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile.

Il Presidente alle ore 21:35 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

**IL PRESIDENTE**  
F.to Lionetto Caterina

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crimi

**E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.**  
Capri Leone Li 05/12/2022

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Maria Gabriella Crimi**



### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.capri Leone.me.it) il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

### **ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**IL RESPONSABILE**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva**

- Immediatamente eseguibile per disposizione di legge;
- Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

**Capri Leone Li, 05/12/2022**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crimi**



# Comune di Capri Leone

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

## PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Ripiano disavanzo di Amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 188 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

### Premesso che:

- l'articolo 186 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce:
  1. *Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.*
  - 1-bis. *In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.*
- l'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: ... omississ. *Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188;*
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce:
  1. *L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno*

determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

- la Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30.12.2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (il cd. "Milleproroghe"), ha inserito:

a) **l'articolo 39-ter** (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali), che recita:

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
  - a. nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
  - b. dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

b) **l'articolo 39-quater** (Disavanzo degli Enti Locali), che recita:

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni

dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
- l'articolo 52 del Decreto-legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, recante "Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni", **ha introdotto** una *lex specialis* a supporto degli enti locali al fine di dare attuazione alla Sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 del 29.04.2021, **ha istituito**, ... un fondo ... in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ... (comma 1) ... nonché, al comma 1-bis, ..., ed **ha previsto**, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, che l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020 ....

#### Atteso che

- la delibera della Corte dei Conti - Sezioni delle Autonomie - n. 30/2016/QMIG, rileva che l'articolo 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali e tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:
- a. l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;
  - b. in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano, che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto. In sostanza, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 05.09.2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2021;
- la Giunta Comunale, con atto n. 260, nella seduta del 13.09.2022, ha approvato lo schema di Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021, unitamente agli allegati di legge, quale parte integrante e sostanziale;
- l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ha redatto la propria Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021;
- è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di approvazione del Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2021, che riporta un

disavanzo di amministrazione di euro - 5.315.289,39 determinato come segue:

<b>Risultato di amministrazione (A)</b>	<b>5.077.494,38</b>
<b>Parte accantonata (1)</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2021	4.223.563,04
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	3.169.022,56
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 34/2020	1.287.712,74
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 73/2021	524.547,74
Quota Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 liberata anno 2021	112.369,50
Fondo perdite società partecipate	61,00
Fondo Contenzioso	371.769,00
Fondo per le Risorse Decentrate	232.487,82
Indennità di fine mandato Sindaco	5.500,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>9.927.033,40</b>
<b>Parte vincolata</b>	
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:</i>	
Vincoli Fondo Funzioni Fondamentali	0,00
Vincoli ex Art. 6 e 53 - D.L. 73/2021 * Fondo TARI e Sostegno Famiglie	0,00
Vincoli ex Art. 11 L.R. 9/2020 * Fondi Ristori Covid-19	0,00
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui	272,73
Vincoli derivanti da trasferimenti L.R. 6/2000	118,33
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	6.305,85
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:</i>	
Altri:	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>6.696,91</b>
<b>Parte destinata agli Investimenti</b>	
Vincoli derivanti da equilibri di bilancio anno 2016	123.330,59
Vincoli derivanti da equilibri di bilancio anno 2017	173.290,27
Vincoli derivanti da equilibri di bilancio anno 2018	0,00
Vincoli derivanti da equilibri di bilancio anno 2019	108.838,17
Vincoli derivanti da equilibri di bilancio anno 2020	0,00
Vincoli derivanti da equilibri di bilancio anno 2021	0,00
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:</i>	
Oneri Concessori 2021	36.780,00
Proventi Cimiteriali 2020	4.404,97
Proventi Cimiteriali 2021	9.939,08
Economie Fondi x Messa in Sicurezza Strade Comunali	2.176,41
Economie Fondi x Efficientamento Energetico	293,97
Altri:	0,00
<b>Totale parte destinata agli Investimenti (D)</b>	<b>459.053,46</b>
<b>Totale parte disponibile (E) = (A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>-5.315.289,39</b>
<i>(1) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.</i>	

- il predetto disavanzo di amministrazione – che riporta un saldo negativo – è frutto di una serie di accantonamenti effettuati in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, in virtù di diverse disposizioni normative, oltre al differenziale dell'esercizio



l'esercizio 2019, in virtù di diverse disposizioni normative, oltre al differenziale dell'esercizio 2021 non coperto con le risultanze di gestione dell'esercizio medesimo;

- il ripiano *de quo* avviene secondo metodologie e tempistiche diverse, nonché secondo la tipologia di accantonamento e l'annualità in cui è sorta;
- si rende necessario, pertanto, illustrare le diverse metodologie, tempistiche e criteri di rientro del disavanzo di amministrazione in questione, che viene meglio illustrato e dettagliato nei paragrafi a seguire, accompagnati, ove necessari, da prospetti esplicativi e/o illustrativi;

### **Risultato di Amministrazione al 31.12.2021**

La composizione del disavanzo del risultato di amministrazione al 31.12.2021 è il seguente:

<b>Disavanzo di Amministrazione * articolo 188 TUEL *</b>	
<b>Situazione al 31 dicembre 2021</b>	
<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>
a) Maggiore Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei residui al 01.01.2015	1.493.209,38
a1) Maggiore Disavanzo da adeguamento F.C.D.E. anno 2019	578.007,68
a2) Maggiore Disavanzo F.A.L. da ripianare * Articolo 52 D.L. 23.05.2021, n. 73	2.353.697,39
<b>b) Disavanzo Residuo Atteso da rinvii pluriennali</b>	<b>4.424.914,45</b>
c) Disavanzo Accertato con il Rendiconto della Gestione dell'anno in questione	<b>5.315.289,39</b>
d) Disavanzo Rendiconto della Gestione 2020 rinviato agli esercizi 2021 - 2022 - 2023	0,00
d1) Quota annuale del disavanzo dell'esercizio 2020 - ex art. 188 del T.U.E.L. - anno 2021	0,00
<b>e) Quota non recuperata da applicare al Bilancio 2022-2024 (c-b-d+d1) solo se positivo</b>	<b>890.374,94</b>

Per la quota di disavanzo non recuperabile e non rinviabile negli esercizi futuri, in virtù delle leggi speciali sopra richiamate - ammontante a complessivi euro **890.374,94** - deve essere oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale che con propria deliberazione approva le modalità di ripiano, ai sensi dell'articolo 188 del TUEL.

La copertura del disavanzo totale è stata prevista in diverse modalità che si illustrano:

a)

#### **Ripiano disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei Residui al 31.12.2014**

Con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui, la legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto quanto segue:

- ✓ **comma 783.** *Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.*
- ✓ **comma 848.** *I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011,*

n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.

Il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, è l'attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, alla configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (c.d. competenza finanziaria potenziata).

L'Ente al 31.12.2021 si trova nella seguente situazione:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<b>a) Maggiore Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei residui al 01.01.2015</b>	<b>2.513.547,66</b>
b) Quota annua del Disavanzo applicato al Rendiconto della Gestione anno 2015	83.785,00
b) Maggiore risultato di amministrazione applicato alla riduzione del Disavanzo * anno 2015	49.225,14
b) Quota annua del Disavanzo applicato al Rendiconto della Gestione anno 2016	83.785,00
b) Maggiore risultato di amministrazione applicato alla riduzione del Disavanzo * anno 2016	0,00
b) Quota annua del Disavanzo applicato al Rendiconto della Gestione anno 2017	83.785,00
b) Maggiore risultato di amministrazione applicato alla riduzione del Disavanzo * anno 2017	250.625,86
b) Quota annua del Disavanzo applicato al Rendiconto della Gestione anno 2018	83.785,00
b) Maggiore risultato di amministrazione applicato alla riduzione del Disavanzo * anno 2018	48.543,75
b) Quota annua del Disavanzo applicato al Rendiconto della Gestione anno 2019	83.785,00
b) Maggiore risultato di amministrazione applicato alla riduzione del Disavanzo * anno 2019	85.448,40
b) Quota annua del Disavanzo applicato al Rendiconto della Gestione anno 2020	83.785,00
b) Maggiore risultato di amministrazione applicato alla riduzione del Disavanzo * anno 2020	0,13
b) Quota annua del Disavanzo applicato al Rendiconto della Gestione anno 2021	83.785,00
b) Maggiore risultato di amministrazione applicato alla riduzione del Disavanzo * anno 2021	0,00
<b>c) Disavanzo Residuo (a-b)</b>	<b>1.493.209,38</b>

La parte residuale segue il corso previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04.12.2015, che per il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui - determinato nel rispetto del Decreto del Ministero Economia del 02.04.2015 - ha disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro **83.785,00**, salvo una migliore performance dell'Ente nel rientro di tale disavanzo.

b)

**Ripiano Differenza FCDE - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità -**

Sino al 31.12.2018 l'Ente ha determinato il F.C.D.E. secondo il Metodo Semplificato. Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, calcolato col metodo ordinario, è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

Il legislatore ha cercato di trovare una soluzione a regime a tale problematica, consentendo di **ripianare l'eventuale disavanzo emergente a seguito del cambio di metodologia** nella determinazione del F.C.D.E. (dal Metodo Semplificato a quello Ordinario) **in 15 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021**, e specificamente all'eventuale **maggior disavanzo** emergente in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato in misura non superiore alla **differenza** tra il **F.C.D.E.** accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio **2018** - determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni - **sommato allo stanziamento** assestato risultante iscritto al bilancio di Previsione **2019** per F.C.D.E. **al netto degli utilizzi effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti** e l'importo del **F.C.D.E. accantonato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019**, determinato nel rispetto dei principi contabili.

L'Ente al 31.12.2021 si trova nella seguente situazione:

<b>Ripiano F.C.D.E.</b>	
<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>
a) F.C.D.E. da Rendiconto della Gestione 2018	3.395.696,13
b) Economie F.C.D.E. da Residui Attivi stralciati ed eliminati in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui per l'anno 2019	617.716,08
c) F.C.D.E. stanziato nel Bilancio di Previsione 2019-2021 - <i>Esercizio 2019</i>	421.512,97
<b>d) F.C.D.E. anno 2019 metodo semplificato (a-b+c)</b>	<b>3.199.493,02</b>
e) F.C.D.E. calcolato per l'anno 2019 - Metodo Ordinario	3.818.786,96
<b>f) Differenza da Ripianare (e-d)</b>	<b>619.293,94</b>
g) Quota annua del Disavanzo applicato al Rendiconto della Gestione anno 2021	41.826,26
<b>h) Quota F.C.D.E. anno 2019 non recuperata da applicare ai futuri Bilanci di Previsione</b>	<b>578.007,68</b>

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2020 è stato approvato il ripiano della differenza al 31.12.2019 - pari ad euro 619.293,94 - **in un periodo di anni 15 (quindici)**, a decorrere dall'esercizio 2021, con rate costanti annuali di euro 41.826,26.

c)

**Ripiano Differenza FAL - Fondo Anticipazione di Liquidità -**

Come riportato in premessa, l'articolo 39-ter (*Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali*) della Legge 28.02.2020, n. 8 aveva affrontando le conseguenze della Sentenza n. 4 del 28.01.2020 della Corte Costituzionale che, esprimendosi sul giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78 e dell'articolo 1, comma 814, della Legge 27.12.2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), in riferimento agli articoli 3, 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione, in riferimento al giudizio promosso dalla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione - con Ordinanza del 18.02.2019 iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2019, prevedendo che **il disavanzo che emergeva dall'obbligo di accantonamento dell'intera anticipazione di liquidità non rimborsata alla data del 31.12.2019 doveva essere ripianato, annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell'esercizio.**

L'Ente si trovava in tale situazione in quanto in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2018 e retro, in ossequio alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125<sup>1</sup>, avendo provveduto alla sterilizzazione del Fondo facendolo confluire nel F.C.D.E. e provvedendo all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

Con la susseguente pronuncia n. 80/2021 del 29.04.2021, pubblicata in G.U.R.I n. 18 del 05 maggio 2021, la Corte Costituzionale si è espressa sull'impugnazione dell'articolo 39 ter della Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, dichiarando costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai suoi commi 2 e 3, definenti le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo derivante dall'iscrizione tra le poste accantonate del risultato di amministrazione di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità di cui al Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019.

La citata sentenza n. 80/2021 è intervenuta sostanzialmente sulle modalità di ripiano su base pluriennale dell'eventuale disavanzo derivante dall'accantonamento al Fondo Anticipazione di Liquidità nel risultato di amministrazione, mantenendo, invece, vigente la previsione normativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 39-ter sopra riportato (obbligo di accantonamento a F.A.L. del risultato di amministrazione).

Per cui, il Legislatore, ancora una volta, al fine di dare attuazione stavolta alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 del 29.04.2021, ha approvato l'articolo 52 del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, recante "*Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni*", con il quale ha inteso introdurre una *lex specialis* a supporto degli enti locali a seguito della sopra citata pronuncia n. 80/2021.

Alla luce di quanto sopra riportato, l'Ente al 31.12.2021 si trova nella seguente situazione:

**Ripiano F.A.L. 2013-2015**  
**articolo 52 D.L. 25.05.2021 n. 73**

<sup>1</sup> dal cui disposto risulta che gli enti locali destinatari delle anticipazioni di liquidità, che abbiano costituito il fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e successive norme di rifinanziamento, "*utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione*".

<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Contributo</i>	<i>Quote Ripiano</i>		
<b>a) Maggiore Disavanzo Rendiconto 2019 rispetto al 2018 per emersione F.A.L.</b>	<b>3.283.453,46</b>				
a1) Quota F.A.L. rimborsata nell'anno 2020	110.269,07		2021	2022	2023
<b>a2) Disavanzo F.A.L. da ripianare * Articolo 52 D.L. 23.05.2021, n. 73</b>	<b>3.173.184,39</b>		819.487,00	0,00	132.468,32
b) Quota annua del ripiano applicato al Rendiconto della Gestione anno 2021	819.487,00	<b>819.487,00</b>	<b>819.487,00</b>	0,00	0,00
			0,00	0,00	132.468,32
			2024	2025	2026
			317.318,44	317.318,44	317.318,44
			2027	2028	2029
			317.318,44	317.318,44	317.318,44
			2030		
			317.318,44		
<b>c) Quota Disavanzo non recuperata da applicare ai Bilanci di Previsione</b>	<b>2.353.697,39</b>	<b>819.487,00</b>			

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2020 è stato approvato il ripiano del disavanzo derivante dall'obbligo di accantonamento dell'intera anticipazione non rimborsata alla data del 31.12.2019 - il cui importo ammontava ad euro **3.391.661,13** - ed ha previsto che il disavanzo emerso doveva essere ripianato, annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell'esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'ex articolo 39-ter (*Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali*) della Legge 28.02.2020, n. 8.

In ossequio ai pronunciamenti costituzionali ed alle modifiche legislative susseguitesì - come riportati in narrativa nel presente paragrafo - si deve provvedere alla modifica della predetta deliberazione nella parte dell'elemento temporale dei termini di copertura del maggiore disavanzo da F.A.L., che deve avvenire non più secondo i piani di ammortamento trasmessi e sottoscritti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., (quota residuale in 25 anni circa), bensì secondo un elemento temporale decennale in quote annuali costanti da euro 317.318,44 - al lordo del contributo di euro 819.487,00 assegnato all'Ente per il sostegno alla copertura di tale disavanzo (applicabile ai primi tre anni di copertura del disavanzo), per come rilevabile dal superiore prospetto di dettaglio, la cui copertura economico finanziaria dovrà sempre trovare sempre spazio nelle misure strutturali dirette a ripianare tutti i disavanzi di amministrazione illustrati nel presente atto ed in quello del 29.12.2020.

Inoltre, l'importo del disavanzo da ripianare (derivante dall'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità) al 31.12.2019, si deve modificare in euro **3.283.453,46**.

d)

**Ripiano residuo disavanzo di amministrazione al 31.12.2021**

**ex articolo 188 TUEL**

Per la quota di disavanzo non recuperata, non rinviabile negli esercizi futuri, in virtù delle leggi speciali sopra richiamate e riportate ( a ) - b) - c ) - ammontante a complessivi euro **890.374,94** - si deve procedere al relativo recupero nei termini previsti dall'articolo 188 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico tale disavanzo deve essere oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale che con propria deliberazione approva le modalità di ripiano e la cui copertura viene prevista mediante la contrazione della spesa corrente, la riscossione dei trasferimenti per la Solidarietà Alimentare (ristori Ter) dell'anno 2021, per TARI utenze non domestiche 2021, nonché con la riscossione del Fondo Perequativo Regionale 2020 e 2021 (con la conseguenziale riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità), la lotta all'evasione tributaria e patrimoniale, con l'incremento delle entrate tributarie già deliberate dal Consiglio Comunale, nonché secondo le seguenti modalità:

- a) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- b) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
- c) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
- d) revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
- e) revisione della gestione dei trasporti scolastici;
- f) revisione dei contratti in essere per le utenze e tempestività dei pagamenti relativi al fine di evitare aggravii di interessi e costo dei consumi;
- g) realizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- h) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali;
- i) tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione di ogni entrata comunale, utilizzando l'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli enti locali e quindi non più riservato all'Agenzia delle Entrate, che consentirà al Comune di procedere, mediante il ricorso a società specializzata iscritta all'albo ministeriale dei soggetti abilitati, a partire dall'esercizio 2023 e decorso il termine per la proposizione del ricorso, all'attivazione delle conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale.

È utile e necessario far rilevare che l'effetto principale di tale disavanzo deriva dalla mancata girocontazione dei trasferimenti per la Solidarietà Alimentare (ristori Ter) dell'anno 2021, per TARI utenze non domestiche 2021, nonché dalla mancata girocontazione del Fondo Perequativo Regionale relativo agli anni 2020 e 2021, con effetti devastanti in sede di determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Di fatto la previsione di entrata alimenta "impropriamente" il FCDE pregiudicando il risultato di amministrazione e ciò in quanto l'Ente ha proceduto alla corretta determinazione del FCDE sulle relative poste di bilancio, non prevenendo la contrazione di tale accantonamento nell'anno successivo.

Per cui, procedendo con tale attività - che dovrà essere espletata entro il 31.12.2022 - la stessa diventa misura correttiva a riduzione del disavanzo in quanto riduce il residuo attivo da entrate tributarie ed abbate contemporaneamente il FCDE; l'effetto che si determina, pertanto, è la riduzione del disavanzo di amministrazione pari al FCDE oggi accantonato per tali residui.

Si illustra la misura correttiva atta a ripianare la restante parte del disavanzo di amministrazione al 31.12.2021, ivi compresi gli effetti della mancata girocontazione dei trasferimenti di cui infra.

Nella tabella sottostante viene riportata la situazione dei residui attivi per trasferimenti a compensazione di tributi comunali al 31.12.2021 che hanno avuto effetto nel FCDE e che, consequenzialmente, incidono significativamente nel risultato di amministrazione per l'esercizio 2021:

	<b>Residuo al</b>
	<b>31.12.2021</b>
<b>Fondo Solidarietà – Ristori Ter ** TARI</b>	85.851,56
<i>% impatto in FCDE (riduzione)</i>	84,7702%
<i>Minore FCDE</i>	72.776,54
<b>Trasferimento compensativo Utenze non Domestiche ** TARI</b>	79.026,00
<i>% impatto in FCDE (riduzione)</i>	84,7702%
<i>Minore FCDE</i>	66.990,50
<b>Fondo Perequativo Regionale anno 2020</b>	181.011,29
<i>% impatto in FCDE (riduzione)</i>	84,7702%
<i>Minore FCDE</i>	153.443,63
<b>Fondo Perequativo Regionale anno 2021</b>	146.702,29
<i>% impatto in FCDE (riduzione)</i>	84,7702%
<i>Minore FCDE</i>	124.702,82

Alla luce delle superiori determinazioni, operate in maniera conservativa, al fine di non pregiudicare la misura correttiva in esame, si ha il seguente elemento temporale di rientro del disavanzo di amministrazione al 31.12.2021:

- a) senza effetti sul bilancio di previsione 2022-2024, per contrazione dei residui attivi con effetti benefici sul FCDE (che si contrae):

<b>2022</b>
<b>417.913,49</b>

- b) con effetti sul bilancio di previsione 2022-2024 e seguenti al fine di imputare la copertura del disavanzo di amministrazione, prevedendo per l'intera durata della sindacatura, salvo una migliore performance dell'Ente nel rientro da tale disavanzo, i seguenti importi:

<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>94.492,29</b>	<b>94.492,29</b>	<b>94.492,29</b>	<b>94.492,29</b>	<b>94.492,29</b>

#### **Acclarato che**

- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dell'ex articolo 39 ter e dell'articolo 39-quater del Decreto-legge 30.12.2019 n. 162, così come convertito dalla Legge 28.02.2020, n. 8, nonché dell'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, sia il disavanzo ordinario che il maggiore disavanzo straordinario devono essere oggetto di adozione di apposite delibere consiliari, previo parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario;
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, consente ai fini del rientro di poter utilizzare le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, contestualmente, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
- l'Ente ha posto in essere diverse misure strutturali dirette a consolidare strutturalmente il bilancio dell'Ente oltre ad essere conducenti al ripiano del disavanzo di amministrazione

ed evitare ogni ulteriore risultato negativo in futuro;

### Tenuto conto

- che il disavanzo dell'esercizio 2021, ripartito nell'elemento temporale all'uopo indicato, viene ripianato nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 188 del TUEL e delle leggi speciali indicate ed applicate, come sopra riportate ed affrancate;
- che gli stanziamenti del ripiano del disavanzo ordinario e quelli relativi al maggior disavanzo straordinario sono stati imputati distintamente nel bilancio di previsione 2022-2024 e saranno riportati nel Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2022 e seguenti, di cui la presente deliberazione sarà parte integrante e sostanziale degli stessi;
- che non si rende necessario inserire le quote di disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 in apposita variazione al bilancio di previsione 2022-2024 in quanto la stessa è stata già prevista nella delibera di approvazione del documento contabile *de quo*;
- dei pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- del parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

### Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;

Per tutto quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente e sostanzialmente riportato,

### PROPONE

**di approvare** integralmente la proposta di deliberazione di cui in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**di ripianare** il disavanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2021 - ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dell'ex articolo 39 ter e dell'articolo 39-quater del Decreto-legge 30.12.2019 n. 162, così come convertito dalla Legge 28.02.2020, n. 8, nonché dell'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106 - ammontante a complessivi euro **5.315.289,39** - ripartito nell'elemento temporale all'uopo indicato, come in narrativa dettagliato ed affrancato;

**di modificare** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2020 - con la quale è stato approvato il ripiano del disavanzo derivante dall'obbligo di accantonamento dell'intera anticipazione non rimborsata alla data del 31.12.2019 - in ossequio ai pronunciamenti costituzionali ed alle



modifiche legislative susseguitesi - come riportati in narrativa nel relativo paragrafo - nella parte relativa:

- a) all'importo del disavanzo da ripianare (derivante dall'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità) al 31.12.2019, che viene rideterminato in euro **3.283.453,46**;
- b) ai termini di copertura del maggiore disavanzo da F.A.L., che deve avvenire non più secondo i piani di ammortamento trasmessi e sottoscritti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., (quota residuale in 25 anni circa), bensì secondo un **elemento temporale decennale in quote annuali costanti da euro 317.318,44** - al lordo del **contributo di euro 819.487,00** assegnato all'Ente per il sostegno alla copertura di tale disavanzo (applicabile ai primi tre anni di copertura del disavanzo).

**di dare atto** del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dell'articolo 162, comma 6, e dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

**di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024 e al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2022 e seguenti, ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

**di dare mandato** al I Settore - Ufficio di segreteria generale - di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

#### **rende noto**

- o che la struttura amministrativa competente è l'Area Economico Finanziaria;
- o che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Mangano;
- o che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
D.ssa Giuseppina Mangano



Il Proponente  
Il Sindaco  
Avv. Bernardette Felice Grasso

**Comune di CAPRI LEONE**  
**(Città Metropolitana di MESSINA)**

**PARERI**

Ai sensi dell'art.49, comma 1° del D. Lgs. 267/00 per come modificato dall'art'3, comma 1, lett. b) L. R. 213/2012 e successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R n. 30/00, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **Favorevole.**

**Lì, 20 ottobre 2022**

Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
D.ssa Giuseppina Mangano



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Mangano", written over the typed name of the official.



**verbale n. 48 ripiano disavanzo art. 188**

**Da** **Ferdinando Marchese** <ferdinandomarchese1@gmail.com>

**A** **ragioniere@comune.caprileone.me.it** <ragioniere@comune.caprileone.me.it>

**Data** domenica 23 ottobre 2022 - 18:13

In allegato quanto in oggetto.  
F.to Ferdinando Marchese

verbale n. 48 ripiano disavanzo art. 188.pdf





**COMUNE DI CAPRI LEONE**

**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**Verbale n. 48/2022**

**Oggetto: Ripiano disavanzo di amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 188 del D.lgs 18.08.2020 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.**

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di ottobre.

23.10.2022

**l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

composto da

- *Ferdinando Marchese - Revisore Unico.*

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

**Premesso che:**

questo Organo di Revisione Economico-Finanziaria

ha ricevuto in data 20.10.2022 con email la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: "Ripiano disavanzo di amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 188 del D.lgs 18.08.2020 n. 267 e successive modifiche e integrazioni"

- ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere.

**Esaminata**

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto.
- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione *de qua*.

## Atteso che

- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce:
  1. *L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.*
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.05.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 05/09/2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2021;
- la Giunta Comunale, con atto n. 260 del 13/09/2022, ha approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2021, unitamente agli allegati, quale parte integrante e sostanziale;
- con verbale n. 44 del 03.10.2022 è stata esitata la propria Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021
- è in corso di deliberazione la proposta per il Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2021, che riporta un disavanzo di amministrazione di euro - 5.315.289,39;
- detto disavanzo di amministrazione di euro 5.315.289,39, riporta un saldo negativo in quanto frutto di una serie di accantonamenti effettuati in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 e ciò in virtù di diverse disposizioni normative;
- il ripiano dello stesso avviene secondo metodologie e tempistiche diverse, secondo la tipologia di accantonamento e l'annualità in cui è sorta;

La composizione del disavanzo del risultato di amministrazione al 31.12.2021 è il seguente

Disavanzo di Amministrazione * articolo 188 TUEL *	
Situazione al 31 dicembre 2021	
Descrizione	importo
a) Maggiore Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei residui al 01.01.2015	1.493.209,38
a1) Maggiore Disavanzo da adeguamento F.C.D.E. anno 2019	578.007,68
a2) Maggiore Disavanzo F.A.L. da ripianare * Articolo 52 D.L. 23.05.2021, n. 73	2.353.697,39
b) Disavanzo Residuo Atteso da rinvii pluriennali	<b>4.424.914,45</b>
c) Disavanzo Accertato con il Rendiconto della Gestione dell'anno in questione	5.315.289,39
d) Disavanzo Rendiconto della Gestione 2020 rinviato agli esercizi 2021 - 2022 - 2023	0,00
d1) Quota annuale del disavanzo dell'esercizio 2020 - ex art. 188 del T.U.E.L. - anno 2021	0,00
e) Quota non recuperata da applicare al Bilancio 2022-2024 (c-b-d+d1) solo se positivo	<b>890.374,94</b>

Pertanto la quota di disavanzo non recuperabile e non rinviabile negli esercizi futuri, in virtù delle leggi speciali sopra richiamate - ammontante a complessivi euro **890.374,94** - deve essere oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale che con propria deliberazione approva le modalità di ripiano, ai sensi dell'articolo 188 del TUEL.

Nello specifico la copertura viene prevista mediante la contrazione della spesa corrente, la riscossione dei trasferimenti per la Solidarietà Alimentare (ristori Ter) dell'anno 2021, per TARI utenze non domestiche 2021, nonché con la riscossione del Fondo Perequativo Regionale 2020 e 2021 (con la conseguenziale riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità), la lotta all'evasione tributaria e patrimoniale, con l'incremento delle entrate tributarie già deliberate dal Consiglio Comunale, nonché secondo le seguenti modalità:

- a) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- b) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
- c) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
- d) revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
- e) revisione della gestione dei trasporti scolastici;
- f) revisione dei contratti in essere per le utenze e tempestività dei pagamenti relativi al fine di evitare aggravii di interessi e costo dei consumi;
- g) realizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- h) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali;
- i) tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione di ogni entrata comunale, utilizzando l'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli

enti locali e quindi non più riservato all'Agenzia delle Entrate.

Dall'esame della documentazione si rileva che il disavanzo deriva principalmente dalla mancata girocontazione dei trasferimenti per la Solidarietà Alimentare (ristori Ter) dell'anno 2021, per TARI utenze non domestiche 2021, nonché dalla mancata girocontazione del Fondo Perequativo Regionale relativo agli anni 2020 e 2021, con effetti incrementativi sulla determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (**erroneamente indicato come FAL nella propria relazione al rendiconto di gestione 2021 pag. 63**), non avendo di fatto previsto l'Ente la contrazione del suddetto accantonamento nell'esercizio successivo.

Nella tabella sottostante viene riportata la situazione dei residui attivi per trasferimenti a compensazione di tributi comunali al 31.12.2021 che hanno avuto effetto nel FCDE e che, consequenzialmente, incidono significativamente nel risultato di amministrazione per l'esercizio 2021:

	<i>Residuo al</i>
	<b>31.12.2021</b>
Fondo Solidarietà - Ristori Ter ** TARI	85.851,56
<i>% impatto in FCDE (riduzione)</i>	84,7702%
<i>Minore FCDE</i>	72.776,54
Trasferimento compensativo Utenze non Domestiche ** TARI	79.026,00
<i>% impatto in FCDE (riduzione)</i>	84,7702%
<i>Minore FCDE</i>	66.990,50
Fondo Perequativo Regionale anno 2020	181.011,29
<i>% impatto in FCDE (riduzione)</i>	84,7702%
<i>Minore FCDE</i>	153.443,63
Fondo Perequativo Regionale anno 2021	146.702,29
<i>% impatto in FCDE (riduzione)</i>	84,7702%
<i>Minore FCDE</i>	124.702,82

Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto si evidenzia l'arco temporale entro cui l'Ente intende procedere con il ripiano del disavanzo di amministrazione al 31.12.2021:

- a) senza effetti sul bilancio di previsione 2022-2024, per contrazione dei residui attivi con effetti benefici sul FCDE (che si contrae):

<b>2022</b>
417.913,49

- b) con effetti sul bilancio di previsione 2022-2024 e seguenti al fine di imputare la copertura del disavanzo di amministrazione, prevedendo per l'intera durata della sindacatura i seguenti importi:

2022	2023	2024	2025	2026
94.492,29	94.492,29	94.492,29	94.492,29	94.492,29

#### Visti

- il Decreto Legislativo 18 08 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23 06 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10 08 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18 08 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, consente ai fini del rientro di poter utilizzare le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 12 2006, n. 296, contestualmente, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale



**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Ripiano disavanzo di amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 188 del D.lgs 18.08.2020 n. 267 e successive modifiche e integrazioni"

**Raccomanda**

all'Ente di mettere in atto, nei tempi previsti dalle norme vigenti, gli atti consequenziali derivanti dall'approvazione della proposta di cui in oggetto.

Del chè si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

**l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

f.to Ferdinando Pag. Marchese

